Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 27 giugno — Numero 152

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible]; » » [illegible]; » » [illegible]
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. [illegible] — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. [illegible] — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1005 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando sieno approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1919, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1919-920 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le successive modificazioni già comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati: ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 945 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Napoli nella seduta del dì 2 dicembre 1918;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola pratica di agricoltura provinciale di Napoli dal 1° luglio 1919 è trasformata in Istituto consorziale autonomo col concorso dello Stato e della provincia di Napoli, giusta quanto dispone il presente decreto, ed in conformità della deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Napoli nella seduta del 2 dicembre 1918.

Art. 2.

L'Istituto, di cui al precedente articolo, avrà spiccatamente il carattere di scuola agro-orticola.

Gli insegnamenti saranno rivolti, con particolare riguardo, all'orticoltura e alla frutticoltura, nonchè all'addestramento nell'uso

delle macchine e attrezzi agricoli e loro semplici riparazioni, alle piccole industrie rurali proprie del luogo ed alla costruzione di imballaggi per prodotti agricoli.

L'indirizzo generale mirerà ad impartire ai figli di agricoltori, con appropriata educazione alla vita dei campi, l'istruzione necessaria per farne abili coltivatori, capaci di disimpegnare le funzioni di sotto fattore e di capo opera, e di dirigere, come proprietari e quali affittuari o mezzadri, piccole aziende rurali, ovvero di partecipare ad affittanze collettive.

La scuola organizzerà pure corsi temporanei per contadini adulti allo scopo di preparare abili maestranze per lavori agricoli.

Art. 3.

La scuola è retta da un Consiglio di amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno della Provincia e di uno per ciascuno degli altri enti che contribuiscano al mantenimento della scuola con un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 2000.

Il direttore della scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il presidente ha la rappresentanza legale della scuola.

Art. 4.

Al mantenimento della scuola contribuiscono il Ministero per la agricoltura con annue L. 20.000, da prelevarsi al cap. 49 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1919-920 e corrispondenti degli esercizi successivi e la Provincia con annue L. 15.000.

La Provincia si obbliga, inoltre, a fornire i terreni ed i fabbricati necessari alla scuola e a provvedere all'impianto di essa, utilizzando la suppellettile posseduta dalla preesistente scuola.

Art. 5.

La scuola è riconosciuta ente morale ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 6.

Il personale della scuola è costituito di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante di elementi di scienze fisiche e naturali; di un insegnante, maestro elementare, per le materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda agraria e di sotto capi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo con l'incarico della sorveglianza disciplinare e del personale d'inservienza.

Art. 7.

Il direttore, per la prima volta, potrà essere nominato per chiamata dal Comitato amministrativo; ma la nomina dovrà essere approvata dal Ministero. La assunzione definitiva sarà fatta dopo due anni di prova ed in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, ratificata dal Ministero.

Successivamente la nomina sarà fatta per concorso, con l'approvazione del Ministero.

Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero per l'agricoltura ed uno del Consiglio d'amministrazione, cui spetta la nomina degli altri membri scelti fra i professori di agraria di istituti governativi.

Il vice direttore, l'insegnante di cultura generale, il segretario-economo ed il personale di inservienza sono nominati dal Comitato amministrativo su proposta del direttore.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'istituto, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Comitato amministrativo, di tutto il materiale esistente nella scuola e nella azienda agraria, che riceve in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione della azienda agraria.

Il capo tecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice direttore: funziona da fattore capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sotto capi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono proposti.

Art. 9.

Il personale insegnante (direttore, vice direttore e insegnante di cultura generale) e quello amministrativo (segretario-economo) verranno assicurati all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il personale tecnico inferiore e di servizio sarà inscritto presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 10.

Un regolamento, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero per l'agricoltura, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola; determinerà per il personale direttivo, tecnico inferiore e amministrativo, la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi; fisserà le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Comitato amministrativo contro il direttore.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto alla Giunta del Consiglio per l'istruzione agraria, la quale delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Riccio.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 987 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 848, relativo all'assegnazione di L. 25.000.000 da concedersi a titolo di sussidio per la costruzione di edifici scolastici ed alla concessione di mutui a tasso di favore;

Riconosciuta la necessità di prorogare il termine stabilito dall'art. 1 del detto decreto, per la presentazione dei relativi progetti agli uffici scolastici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione agli uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici è prorogato al 31 agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli* FACTA

Il numero 993 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell' autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali del R. esercito italiano, costituenti il corpo di spedizione militare italiano nella Russia settentrionale, sono dovute le indennità stabilite dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme annesse, nonchè degli altri decreti successivamente emanati circa le indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna, dal giorno della partenza per la Russia settentrionale fino al giorno dell' arrivo in Italia, per ritorno.

Agli ufficiali del detto corpo di spedizione è pure dovuta una indennità di equipaggiamento nella misura di lire settecento per gli ufficiali superiori e di lire quattrocento per quelli inferiori.

Ai suddetti personali è dovuta, inoltre, una speciale indennità giornaliera di L. 8 per gli ufficiali superiori, di L. 7 per i capitani, di L 6 per gli ufficiali subalterni, di L. 2 per i sottufficiali, caporali e soldati.

Art. 2.

La spesa per la mensa degli ufficiali facienti parte del detto corpo di spedizione è a carico dell'Amministrazione militare; ma gli ufficiali stessi sono obbligati a versare alla cassa del corpo due quinti del rispettivo soprassoldo giornaliero di guerra e non dovranno ricevere la razione viveri di guerra, nè in contanti nè in natura.

Art. 3.

Ai sottufficiali, caporali e soldati è dovuta, a titolo di miglioramento rancio, una speciale indennità giornaliera da pagarsi in contanti nella seguente misura:

Maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali, maestro d'arme di qualsiasi grado e classe, sergente maggiore e brigadiere dei carabinieri Reali, L. 1,00.

Sergente e vice-brigadiere dei carabinieri Reali, L. 0,75.

Caporal maggiore, caporale, appuntato dei carabini ri Reali e carabiniere, L 0,35

Soldato, allievo carabiniere e carabiniere aggiunto L. 0,20.

Art. 4.

All'ufficiale superiore, comandante del corpo di spedizione italiano nella Russia settentrionale, è dovuta dal giorno della partenza per la Russia fino al giorno dell'arrivo, per ritorno in Italia, una indennità giornaliera di lire venti per spese di rappresentanza.

Al medesimo ufficiale è dovuta, in'oltre, una indennità annua di carica di lire seicento, sempre quando non abbia diritto ad averne altra maggiore, in base ad altre disposizioni.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno vigore dal giorno in cui il sopraindicato corpo di spedizione ha lasciato il territorio nazionale fino al giorno in cui vi farà ritorno, fatta eccezione per la speciale indennità giornaliera stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 che decorre dal 1° marzo 1919 e per l'indennità di carica stabilita dall'art. 4, che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 998 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art 5, ultima parte del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collegio arbitrale istituito con il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per decidere sui compensi e sulle condizioni di liquidazione stabilite nei casi previsti dal 1° comma dell'art 2 del decreto stesso, ha sede in Roma presso il ministero del tesoro.

Al collegio arbitrale è annesso un ufficio di segreteria.

Art. 2.

La nomina del presidente capo e degli altri componenti il Collegio arbitrale, a norma dell'art. 5 del de-

creto Luogotenenziale menzionato nell'articolo precedente, è fatto con decreto Reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, di concerto col ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro con suo decreto provvede alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

A capo dell'ufficio di segreteria è nominato un funzionario di cancelleria e segreteria con grado non inferiore a quello di cancelliere di tribunale od equiparato, designato dal ministro di grazia e giustizia.

Al presidente capo, sia per la direzione del Collegio arbitrale, sia per la sua eventuale partecipazione ai singoli Collegi giudicanti, è corrisposto un compenso che sarà determinato dal ministro del tesoro. Dallo stesso ministro saranno determinati i compensi al segretario e agli altri componenti l'ufficio di segreteria.

Art. 3.

Il decreto con cui sono stabilite le condizioni di compenso o di liquidazione nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, deve essere comunicato alla ditta interessata nella persona del suo legittimo rappresentante.

Tale comunicazione può anche essere fatta per lettera raccomandata.

Per adire il Collegio arbitrale, la ditta deve presentare alla segreteria ricorso in doppio esemplare entro quindici giorni da quello in cui avrà avuta comunicazione del decreto.

La segreteria rilascia al richiedente attestazione della presentazione del ricorso.

Con la impugnativa del decreto cessa nell'Amministrazione l'obbligo di corrispondere i compensi stabiliti nel decreto stesso.

Trascorso il termine indicato nel 2° capoverso senza che la parte abbia prodotto ricorso, il compenso e le condizioni di liquidazione stabilite nel decreto si intendono accettate.

Art. 4.

Il ricorso deve contenere:

a) la indicazione precisa del decreto impugnato

b) le questioni che si propongono ed i compensi che si richiedono;

c) la designazione del tecnico che dovrà far parte del Collegio;

d) la elezione di domicilio in Roma.

Art. 5.

Uno dei due esemplari della domanda è dalla segreteria trasmesso all'Amministrazione dello Stato interessata, la quale designa il proprio tecnico.

Art. 6.

Il presidente capo del Collegio arbitrale, con provvedimenti in calce all'altro esemplare:

a) designa cinque fra i componenti del Collegio, scegliendone uno almeno per ciascuna delle categorie indicate nella prima parte dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, i quali, insieme con i membri tecnici designati dalle parti costituiscono il Collegio arbitrale che deve giudicare sul ricorso;

b) determina quali dei cinque membri da lui designati deve presiedere il Collegio, quando egli non ne faccia parte;

c) stabilisce la somma che il ricorrente deve depositare nella segreteria a titolo di anticipazione di spese;

d) fissa il giorno di comparizione delle parti davanti il Collegio.

Il provvedimento del presidente capo è dalla segreteria comunicato alle parti a mezzo di lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la comparizione.

Art. 7.

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da mandatario speciale.

Nella prima adunanza il Collegio che deve giudicare sul ricorso, udite le parti, dà quei provvedimenti che ritiene del caso e stabilisce, ove occorra, i termini per la presentazione degli atti e dei documenti della causa nella segreteria e per lo scambio delle conclusioni e delle memorie.

I termini possono essere prorogati da chi presiede il Collegio, anche su istanza di una sola delle parti.

Chi presiede il Collegio può pure ordinare atti istruttori o indagini sulle quali concordino le parti, delegando uno o più membri del Collegio per compierle.

Art. 8.

Compiuta la istruttoria o trascorsi i termini di cui nell'articolo precedente, chi presiede fissa la seduta per le osservazioni orali delle parti avanti il Collegio.

Del provvedimento è data comunicazione alle parti dalla segreteria con lettera raccomandata.

Art. 9.

La decisione del Collegio, votata a maggioranza dei suoi componenti, deve essere firmata almeno da cinque di essi e depositata nella segreteria.

Art. 10.

Nella decisione il Collegio giudicante liquida le spese della causa e su di esse, nonchè sui compensi di cui al capoverso successivo provvede in conformità dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

I compensi ai componenti il Collegio giudicante sono liquidati, in calce alla decisione, dal presidente capo, tenendo conto dell'opera da ciascuno prestata, della importanza della causa e della gravità delle controversie decise.

Le spese di viaggio per i membri tecnici residenti fuori Roma restano a carico della parte che li ha designati.

Art. 11.

Il ricorso, le difese e la decisione saranno compilati su carta da bollo da L. 4.

Art. 12.

Le norme di carattere interno pel funzionamento del Collegio e della segreteria sono stabilite dall'intiero Collegio arbitrale in seduta plenaria.

Art. 13.

Per impugnare i decreti di liquidazione, già comunicati alle parti e da esse non accettati, il termine di giorni 15 per presentare il ricorso a sensi dell'art. 3 decorre dal giorno in cui entrerà in vigore il presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — FACTA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 951. Decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per le poste ed i telegrafi, viene accordata la esenzione dalle tasse postali all'ufficio temporaneo istituito per il servizio dei sussidi di disoccupazione.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede nella seduta odierna;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

La chiusura dell'istruttoria nel procedimento relativo al giudizio per la legittimazione della cattura dei velieri *Prudente* e *Ricordo* di bandiera austro ungarica.

Si manda al segretario della Commissione per le comunicazioni e pubblicazioni prescritte.

Roma, 17 giugno 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Curcio.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 26 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.14	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.23	—

Corso medio dei cambi

del giorno 26 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,46 — Londra 37,14 — Svizzera 149,43 — New York 8,03 — Oro 147,25.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Dirette.

Riva Giovenale di Domenico, soldato, L. 630 — Bellomira Leopoldo di Giovanni, id., L. 630 — Camerini Luigi di Agostino, id., L. 630 — Rossini Giovanni di Giuseppe, id, L. 630 — Solfrini Federico di Agostino, id. L. 630 — Bocchieri Giovanni di Salvatore, caporale, L. 840 — Fornelli Barra G. Batt. di Pietro, sergente, L. 560 — Bongo Michele di Girolamo, soldato, L. 630 — Sangalli Angelo di Carlo, caporale, L. 840 — Bottazzi Agostino di Silvestro, id., L. 840 — Bamti Angiolo di Antonio, soldato, L. 630 — Iacobini Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Gozzano Luigi di Carlo, id., L. 420 — Bortocco Giovanni di Antonio, id., L. 630 — Resegotti Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Pelloni Luigi di Lamberto, id., L. 420.

Botis Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Sorgente Maddalena di Russo Giovanni id., L. 630 — Le Donne Pasquale di Agostino, id., L. 630 — Tanzini Agostino di Cherubino, id., L. 630 — Francia Antonio di Ernesto, id., L. 630 — Lovaldi Antonio di Egidio, id., L. 630 — Rigagnoli Speranza di Dolci Attilio, id., L. 630.

Morgante Luigi di Paolo, soldato, L. 630 — Cristofaro Maria di Angelo, id., L. 630 — Fattori Pasqua di Billanio Angelo, id., L. 630 — Capibba Salvaore di Corrado, id., L. 630 — Saligari Maddalena di Stoppani Giuseppe, sergente, L. 1120 — Martinello Sante di Antonio, soldato, L. 630 — Barbato Luigi di Domenico, id., L. 630 — Nonni Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Ponte Rosa di Pittico Primo, id., L. 420 — Di Cintio G. Battista di Agostino, id., L. 630.

Fratelli.

Lucheri Assunta di Giulio, soldato, L. 630 — Bufacchi Luigia di Remo, id., L. 630.

Marina.

Villani Santo di Giuseppe, marinaio, L. 630 — Fermica Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Greco Francesco di Angelo.

Finanza.

Rucco Tommaso di Carlo, tenente, L. 1030 — Bianchi Floriano di Giovanni, L. 840.

Adunanza del 17 gennaio 1918:

Genitori.

Ferrari Giuseppe di Giuseppe, soldato. L. 630 — Vigilante Antonia di Grimaldi Tommaso, id., L. 630 — Veldiserra Ersilia di Lugetti Gisberto, sergente, L. 831,06 — Bertolo Anna di Bordignon Valentino, sold. L. 630 — Giovanardi Francesco di Riccardo, id., L. 630 — Galli Lorenzo di Attilio, sergente L. 1120 — Vecchione Chiara di Ciuccio Cristofaro, soldato, L. 443,34 — Carrà Luigi di Vittorio, id., L. 630 — Pavanello Alessandro di Antonio, id., L. 630 — Marangon Antonio di Domenico, id., L. 630 — Savino Salvatore di Salvatore, id., L. 630 — Ioli Maria, di Martini Carlo, caporale, L. 840.

Di Ciccio Francesco di Paolo, soldato, L. 630 — Alecce Leonardo di Carlo, id., L. 630 — Baistrocchi Cesare di Arturo, id., L. 510 — Vallicci Aldo di Albino, id., L. 630 — Livoti Rosario di Vincenzo, sottotenente, L. 500 — Lobartolo Giuseppe di Rosario, caporal maggiore, L. 840 — Briselli Giovanni di Pietro, soldato, L. 630 — Pianigiani Maria di Suni Roberto, maggiore, L. 1187,34 — Berardinelli Ilario di Sabatino, soldato, L. 630 — Casalis Giuseppe di Giorgio, caporale, L. 840 — Canal Gioacchino di Sebastiano, soldato, L. 630 — Carra Lucia di Greppio Giovanni, id., L. 630 — Montavoce Maria di Piacenza Pietro, id, L. 630 — Binetti Luigia di Casola Pio, id., L. 630 — Barucco G. Battista di Eugenio, id., L. 630 — Sisti Lorenzo di Agostino, id., L. 630.

Tedeschi Maria di Manelli Silvio, soldato, L. 680 — Spano Concetta di Pelle Ferdinando, id., L. 630 — Cappello Serafina di Daquino Michelangelo, id., L. 630 — Vicentini Eleonora di Barcaroli Ugo, sottotenente, L. 1500 — Alesi Filomena di Tassotti Domenico, soldato, L. 630 — Pillon Alfonso di Duilio, id., L. 630 — Demaldè Domenico di Egidio, id., L. 630 — Piredda Giovanni di Salvatore e Luca, id., L 630 — Germanò Giacomo di Basilio, id., L. 630 — Allavena Maddalena di T. scano Angelo, id., L. 630 — Scorza Giuseppe di Nicola, id., L. 420 — Angiuli Maria di Losurdo Nicola, caporale, L. 840 — Messiga Domenico di Luigi soldato, L. 630 — Nero Giovanni di Luigi Ciro, id., L. 630 — Spinetti Fortunato di Giovanni, id., L. 460 — Pagli Antonio di

Salvatore, caporale, L. 840 — Datola Concetta di Bagli Salvatore, id., L. 840.

Pagliara Lucia di Alfredo e di Emilio, L. 1500 — Di Benedetto Rosa di Leone Antonio, sergente, L. 1120 — Mazzola Maria di Corrado Vincenzo, caporale, L. 840 — Monaco Antonio di Biagio e Giovanni, soldato, L. 630 — Peschiera Maria di Borelli Domenico, id., L. 630 — Rat Lucia di Rat-Sategna Giovanni, id., L. 630 — Rella Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Deffermi Giovanni di Agostino, id., L. 630 — Crespan Luigi di Olindo, sergente, L. 1120 — Caron Lucia di Roman Francesco, soldato, L. 630 — Romano Carmela di Cannarozzo Giovanni, id., L. 630 — Vomiera Pasqua di Gallo Giuseppe, id., L. 630 — Catera Francesco di Paolo, id., L. 630 — Rosito Francesco di Giuseppe e Domenico, id., L. 630 — Sabbiani Domenico di Ottavio, id., L. 630 — Tommasini Caterina di Fabbro Giacomo, id., L. 630 — Righetto Rosa di Fortunato, id, L. 630 — Casanova Fuga Angelo di Giuseppe e Celeste, id., L. 630.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 22 giugno 1919, in Arena, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

PARTE NON UFFICIALE

A S. E. l'on. Nitti i capi alleati

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 26. — Ai telegrammi, con cui il presidente del Consiglio on. Nitti annunziava di avere assunto la direzione del Governo, sono pervenute le seguenti risposte:

« A S. E. l'on. Francesco Nitti, presidente del Consiglio dei ministri, Roma.

Con vivo gradimento ho ricevuto il vostro messaggio di saluto ed ho letto le vostre calde espressioni di amicizia e di augurio. Io sono felice di ricambiare la speranza che i legami di amicizia che uniscono le nostre due nazioni continueranno a rinforzarsi e posso assicurare vostra Eccellenza che è mio sincero desiderio di cooperare con voi a tale scopo. Ho memorie piacevolissime della vostra visita agli Stati Uniti e voglio inviarvi le mie personali felicitazioni per la fiducia che l'Italia ha riposto in voi.

La prego di accettare, Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Lansing ».

« A S. E. il signor Nitti, presidente del Consiglio dei ministri — Roma.

« Ringrazio Vostra Eccellenza dei sentimenti che ha voluto esprimermi nel momento in cui assume la direzione del Governo. Auguro con lei che la nostra collaborazione sia feconda e la prego di gradire l'assicurazione dei miei sentimenti di alta considerazione.

« *G. Clemenceau* ».

« Signor Nitti presidente Consiglio — Roma.

« Molti sinceri ringraziamenti per il vostro cordiale messaggio. [illegible] ricambio le vostre espressioni di personale amicizia [illegible] Vostra fiducia che l'Italia e la Gran Bretagna continueranno a [illegible] a lungo la loro tradizionale amicizia e vorranno con [illegible] cooperare a rendere sicuri quei frutti di libertà e di giustizia che esse hanno conquistati col comune trionfo sui campi di battaglia.

Io sinceramente confido che avrò la opportunità prima di partire per l'Inghilterra, dopo aver firmato la pace, di scambiare con voi delle vedute sulle importanti questioni rimaste in sospeso.

« *Lloyd George* ».

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri

L'*Agenzia Stefani* comunica:

STOCCOLMA, 26. — Si annuncia da Libau che le truppe tedesche hanno sgombrato la città lunedì scorso.

PRAGA, 26. — In seguito a uno scambio di radiotelegrammi fra il generale Pellé, comandante in capo dell'esercito czeko-slovacco, e il commissario Von Boehm, comandante dell'esercito ungherese, sono state sospese le ostilità sul fronte slovacco il 24 scorso alle 5 del mattino.

Si annunzia che i magiari hanno sospeso le ostilità ma non hanno sgombrato il territorio occupato.

Il Consiglio dei ministri, al quale assiste anche il generale Pellé, sarà incaricato di prendere al più presto tutte le misure necessario alla ricostituzione economica, politica e militare della Slovacchia.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

VERSAILLES, 25. (Ritardato). — Dutasta ha avuto alle quattro pomeridiane un colloquio con Von Lersner ma ha rifiutato di far conoscere i motivi di tale conversazione.

VERSAILLES, 26. (Ritardato). — Per tutta la giornata di ieri la delegazione tedesca fu in relazioni telegrafiche col Governo di Berlino. Essa era tenuta al corrente delle difficoltà incontrate dal presidente del Consiglio Bauer, il quale aveva riunito gli attuali ministri, i membri del precedente Gabinetto e quelli della Missione Brockdorff per designare la nuova delegazione. Dopo tre successive riunioni tre dei presenti accettarono di far parte della delegazione.

Alle ore 18 un ultimo radiotelegramma indicava che la delegazione non era ancora completa.

VERSAILLES, 26. — Si crede che la delegazione tedesca alla Conferenza della pace per la firma del trattato sarà composta dal ministro degli esteri Müller, dal ministro delle poste Giesbert e da Leinert.

La delegazione giungerà in tempo utile per partecipare alla cerimonia di sabato. La verifica dei poteri avrà luogo sabato mattina.

PARIGI, 26. — Dutasta ritornerà oggi a Versailles per avere una risposta definitiva sulla data dell'arrivo dei plenipotenziari tedeschi perchè gli alleati sono decisi a non tollerare il prolungarsi di questa situazione anormale.

Se per oggi non sarà nota la composizione della Delegazione tedesca la cerimonia della firma potrebbe essere rinviata a domenica o a lunedì.

PARIGI, 26. — Il Consiglio dei Cinque ha deciso di nominare una Commissione incaricata di studiare la revisione delle Convenzioni che regolano lo statuto internazionale dell'Africa.

PARIGI, 26. — I giornali danno alla visita fatta ieri da Dutasta a von Haniel il carattere di una diffida per ottenere risposta circa la composizione e l'arrivo della Delegazione tedesca.

Tuttavia il *Journal* ritiene che questa interpetrazione sia prematura e dichiara di aver motivo di ritenere che la composizione della Delegazione sia già fissata ma che venga mantenuta segreta a Versailles soltanto per permettere alla Conferenza di averne per prima comunicazione ufficiale. Secondo il *Journal* il colonnello Henry avrebbe infatti, dopo un suo colloquio con von Lersner, dato istruzioni per il transito di un treno speciale per la Missione.

Il *Petit Parisien* si dice in grado di annunciare che Poincaré ha espresso il desiderio di assistere alla cerimonia della firma del trattato di pace.

Nella serata del giorno della firma il Municipio darà una grande festa alla quale saranno invitati i rappresentanti delle nazioni amiche ed alleate.

L'*Eclair* dice che sono stati fatti dei passi perchè a tale festa assistano anche i quattro capi di Governo, e perciò Wilson ritarderebbe la sua partenza di qualche ora.

PARIGI, 26. — Secondo le ultime informazioni, la Delegazione tedesca incaricata di firmare il trattato di pace sarebbe composta di Muller, ministro degli affari esteri, e di Bell, ministro delle vie e comunicazioni.

I due plenipotenziari partono stasera da Berlino con treno ordinario ed arriveranno a Versailles sabato mattina.

Clémenceau a von Haniel
per l'affondamento delle navi tedesche

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 25. — Ecco la nota relativa all'affondamento della squadra tedesca, che il presidente della Conferenza, Clémenceau, ha fatto consegnare stasera a von Haniel:

Signor presidente, nei termini dell'armistizio, firmato dalla Germania l'11 novembre, fu stipulato all'art. 23: « Le navi da guerra di superficie tedesche, che saranno immediatamente disarmate e poi internate in porti neutrali o, invece di essi, in porti alleati designati dagli alleati e dagli Stati Uniti, vi resteranno sotto la sorveglianza degli alleati e degli Stati Uniti, rimanendo a bordo di esso soltanto distaccamenti di guardia ».

Il 21 corrente le navi da guerra tedesche che erano state consegnate alle potenze alleate ed associate, che si trovavano ancorate nella rada di Scapflow o che avevano a bordo i distaccamenti di guardia tedeschi previsti dall'armistizio, furono affondate dai distaccamenti stessi, che agivano sotto gli ordini dell'ammiraglio tedesco, loro comandante.

Secondo le informazioni raccolte e trasmesse dall'Ammiragliato britannico, l'ammiraglio tedesco, comandante di tali distaccamenti della forza navale tedesca, dichiarò di avere agito nella convinzione che l'armistizio spirasse il 21 corrente a mezzogiorno e che per conseguenza, secondo lui, la distruzione di cui si tratta non ne violava i termini.

In diritto, la Germania, firmando le stipulazioni dell'art. 23 su riferito, prese impegno che le navi consegnate da essa sarebbero rimaste nei porti designati dalle potenze alleate ed associate e che vi avrebbe lasciato distaccamenti di guardia con tali ordini ed in tali condizioni, insieme al Comando che avrebbe dovuto assicurare l'osservanza dell'armistizio.

La distruzione delle navi suddette, contraria al loro mantenimento come era stato previsto, e contraria all'impegno consacrato dall'art. 31 dell'armistizio di non abbandonarsi a distruzioni, costituisce una piena violazione dell'armistizio, una soppressione di un impegno preso e un atto insigne di malafede verso le potenze alleate ed associate.

L'ammiraglio comandante i distaccamenti della forza navale tedesca, pur riconoscendo la violazione dell'armistizio, pretese di giustificare l'atto compiuto con la convinzione che l'armistizio sarebbe finito. Tale pretesa giustificazione è senza valore.

L'armistizio non poteva aver fine ai termini della comunicazione inviata alla delegazione tedesca dalle potenze alleate e associate il 16 giugno 1919 che in caso di rifiuto di firmare la pace, o, se fosse mancata una risposta, il 23 corrente alle ore 19.

Secondo i principi del diritto delle genti, consacrati specialmente dagli articoli 40 e 41 del regolamento allegato alla convenzione IV dell'Aja del 1907, ogni violazione grave dell'armistizio compiuta da una delle parti dà all'altra il diritto di denunciarlo ed anche, in caso di urgenza, di riprendere immediatamente le ostilità.

La violazione delle clausole dell'armistizio da parte di privati che agiscono di loro propria iniziativa, dà soltanto il diritto di reclamare la punizione dei colpevoli, e, se ne è il caso, un'indennità per le perdite subite. Le potenze alleate ed associate hanno così diritto di tradurre dinanzi ai loro tribunali militari gli autori di tali distruzioni in modo che siano loro applicate le opportune punizioni.

Inoltre, senza tener conto di tutti gli altri elementi di responsabilità, l'incidente conferisce alle potenze alleate ed associate un diritto di riparazione per danno arrecato e per conseguenza il diritto di ricorrere a misure che le potenze alleate ed associate giudicheranno adatte a tale scopo.

Finalmente il fatto di affondare la flotta tedesca costituisce non soltanto una violazione dell'armistizio ma non può essere considerato dalle potenze alleate ed associate che come una violazione anticipata e sistematica delle condizioni di pace comunicate alla Germania e fino da ora da essa accettate.

E non è un atto isolato il fatto di aver bruciato o lasciato bruciare le bandiere francesi che la Germania doveva restituire e che costituisce pure una violazione anticipata e sistematica di queste stesse condizioni.

Per conseguenza le potenze alleate ed associate dichiarano che prendono atto di questi fatti di insigne malafede e che appena le loro investigazioni siano terminate su tutte le circostanze di fatto, esigeranno la necessaria riparazione.

È chiaro che il rinnovamento di atti analoghi ha il peggiore effetto sull'esecuzione futura del trattato che la Germania si è impegnata a firmare. Essa si è rammaricata dei quindici anni di occupazione previsti dal trattato e si è inoltre lamentata di essere tenuta per un troppo lungo periodo fuori della Società delle nazioni. Come ha potuto la Germania formulare simili rimostranze mentre incoraggiava e lasciava commettere violazioni deliberate dei propri impegni scritti? La Germania non potrà dolersi se le potenze alleate ed associate useranno a suo riguardo di tutti i poteri che sono loro riconosciuti dal trattato e specialmente dall'art. 429, se da parte sua ne viola così deliberatamente le stipulazioni.

Vogliate gradire, ecc.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in privata udienza, il comm Faustino Aphel, ex-prefetto di Roma, trattenendolo in cordiale colloquio.

L'on. Tittoni, accompagnato dagli altri delegati alla Conferenza per la pace, partirà per Parigi sabato 28 corrente alle 10 antimeridiane.

Il ministro degli affari esteri, on. Tittoni, ha incaricato il R. console in Helsingfors di annunziare ufficialmente al Governo finlandese che il R. Governo, in piena rispondenza con le simpatie che il popolo italiano ha sempre mostrato per le aspirazioni nazionali finlandesi, è lieto di riconoscere l'indipendenza della Finlandia.

Notizie false. — È stato pubblicato essere intenzione del Ministero dell'interno di abolire l'arma dei carabinieri Reali.

Benchè ogni smentita sembri inutile, è bene avvertire che questa notizia è completamente falsa.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Shanghai telegrafa in data 19 corrente:

Mercato calmo — Sete classiche prezzi invariati — Tussah filature chops primari 58 — Cambio Tael su Francia a 4 mesi vista frs. 8 50. Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1918-919 sono di balle 14.900 per filature all'europea bianche, 12.200 per filature all'europea gialle, 8.800 Tussah — Mercati bozzoli Woosie con quantitativo normale e prezzi moderati. Qualità passabile — Tempo favorevole.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 26. — Alla Conferenza internazionale del lavoro di Southport è stata approvata all'unanimità una mozione presentata da Ramsay Mac Donald con la quale si insiste per l'immediata ammissione della Germania nella Lega delle nazioni e si domanda la revisione immediata delle clausole del trattato che sono incompatibili con le condizioni in base alle quali venne firmato l'armistizio.

Camera dei Lords. — Il conte Mayo domanda se è esatto che il governo del protettorato della Tunisia abbia fissato con decreto 22 febbraio 1019, una imposta sulla rivendita agli stranieri di qualsiasi proprietà nella reggenza appartenente a sudditi francesi o tunisini e che la detta imposta non colpisce affatto le cessioni di proprietà fra sudditi francesi o tunisini, ponendo così i sudditi che desiderano acquistare proprietà nella reggenza in condizione di inferiorità di fronte ai francesi ed ai tunisini.

Il conte Mayo ritiene che il provvedimento in questione sia principalmente diretto contro gli italiani in Tunisia, ma osserva che ciononostante gli interessi inglesi sono da questo fatto lesi. Egli domanda quale atteggiamento il governo inglese conta di prendere a questo riguardo.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri risponde dicendo di dubitare personalmente che vi sia in ciò la materia per una protesta perchè quantunque l'Inghilterra goda in Tunisia il trattamento della nazione più favorita non può pretendere gli stessi vantaggi della Francia in questo paese. D'altra parte siccome la tassa colpisce il venditore, francese o tunisino, e non il compratore straniero, i francesi possono perfettamente rispondere che hanno il diritto di tassare i loro connazionali.

Gli interessi italiani in Tunisia, continua il sottosegretario di Stato, sono molto più importanti di quelli inglesi. Il governo inglese ha avuto uno scambio di comunicazioni su tale questione col governo italiano e quantunque essa abbia un maggiore interesse per l'Italia, il governo italiano tuttavia non ha intenzione d'intervenire in proposito.

PARIGI, 26. — Il Senato ha approvato la legge elettorale nello stesso testo già approvato dalla Camera, eccettuato un emendamento il quale dice che un candidato unico, se non ha ottenuto la maggioranza assoluta, entrerà in gara per la ripartizione dei seggi soltanto quando i candidati appartenenti ad altre liste che hanno riportato maggiori suffragi di lui saranno stati proclamati eletti.

L'insieme del testo di legge è stato approvato con 122 voti contro 4.

Camera dei deputati. — (Seduta antimeridiana). — Si approva con 383 voti contro 94 l'insieme del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio per il mese di luglio e all'unanimità, con 488 voti, la legge che modifica il regime degli alcools.

Il ministro delle poste riceverà stasera una delegazione di postelegrafici che si propone di protestare contro il ritardo apportato alla soluzione della questione relativa all'aumento degli onorari. Il servizio telegrafico è stato assicurato in modo normale dopo una breve sospensione avvenuta nell'ufficio centrale.

Ignace, sottosegretario di Stato per la giustizia militare, inviò stamane alle 10 al presidente del Consiglio, Clémenceau, una lettera in cui annunciava che l'ufficiale relatore presso il Consiglio di guerra della seconda regione aveva spiccato mandato di arresto contro un suddito tedesco accusato di furto in dato dell'ufficiale francese Charleville. Il mandato era stato eseguito a Versailles dove l'accusato si trovava in qualità di giornalista presso la Delegazione tedesca, senza fruire di alcuna immunità diplomatica.

Avendo il ministro degli esteri rilevato ad Ignace, senza disconoscere la legalità della situazione, gli inconvenienti che presentava il mantenimento di tale arresto, Ignace ordinò che l'accusato fosse posto in libertà, riservandosi di fare aprire una azione giudiziaria.

I giornali hanno da Zurigo:

Si annuncia da fonte sicura che il Kronprinz è fuggito da Wieringen. Egli avrebbe lasciato l'Olanda e sarebbe rientrato in Germania.

COPENAGHEN, 26. — Si ha da Amburgo che in seguito alla scoperta di cadaveri di cani e di gatti in manifatture di carne, i proprietari e i direttori di esse sono stati assaliti e malmenati dalla folla.

Questa ha invaso le officine e ha tentato di attaccare i soldati di guardia al Municipio.

Sono stati tirati colpi di arma da fuoco. Vi sono vari morti e feriti gravemente.

Lo stato di assedio è stato proclamato ad Amburgo, Altona e Landsbek.

BASILEA, 26. — Si ha da Budapest: La città martedì scorso fu teatro di un colpo di mano controrivoluzionario.

Ufficiali reazionari si impadronirono di un monitore sul Danubio ed altri occuparono una caserma di artiglieria dando con alcuni colpi di cannone il segnale di una rivolta contro la repubblica dei Consigli.

Il centro del movimento era il monitore, il quale lanciò tre granate contro la Casa dei Soviet situata sulla riva.

Una parte della borghesia accorse sul fiume, spiegò drappi bianchi ed emise grida in onore del Re e della guardia bianca. Ben presto le finestre di numerose case borghesi si aprirono e ne partirono colpi di arma da fuoco. Vi fu un gran numero di vittime tra i passanti, specialmente fra le donne e i bambini. La popolazione operaia di Budapest si levò come un solo uomo; si tenne fermamente dietro al Governo e soffocò rapidamente il movimento controrivoluzionario.

I capi di questo sono stati arrestati e saranno tradotti dinanzi ad un Consiglio di guerra.

La città è tranquilla. Operai armati fanno pattuglie nella città.

ROMA, 26. — La Legazione degli Stati Uniti del Messico comunica il seguente telegramma ufficiale ricevuto dal Governo messicano:

Il generale Villa attaccò domenica 15 giugno Ciudad Juarez che fu difesa accanitamente dal generale Francisco Gonzales. Non essendo riuscito ad impadronirsene dopo tre vigorosi attacchi, Villa cercò di provocare un conflitto internazionale facendo fuoco sul territorio degli Stati Uniti ed arrecando danni alle persone ad El Paso (Texas).

Ciò fu causa del fatto che le truppe americane traversarono la frontiera, dichiarando che il loro solo scopo era di proteggere il proprio territorio; e dispersero i ribelli villisti, ritornando negli Stati Uniti lunedì a mezzogiorno, senza avere avuto alcun conflitto con le truppe del Governo.

Il Governo messicano fece rimostranze al Governo di Washington; ed avendo ottenuto spiegazioni, l'incidente è considerato come esaurito.

BUENOS AYRES, 26. — È morto Pelagio, vice presidente della Repubblica.

ZURIGO, 26. — Si ha da Weimar: L'Assemblea nazionale ha approvato vari progetti di legge e si è aggiornata all'11 luglio.

Il conte Brockdorff ha chiesto ad Ebert di essere collocato a riposo e gli ha scritto una lettera in cui gli dice fra l'altro che era tornato da Versailles con la ferma speranza di ottenere con la sua politica il successo. Se il popolo tedesco si fosse fermamente schierato dietro di lui, egli sarebbe stato pronto ad assumere la responsabilità dei grandi pericoli coi quali i nemici tentavano di intimidirlo.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. IUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*